



Il Commissario Straordinario

D.L. n. 32 del 11 marzo 2026

ORDINANZA N. 7

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA**

LOTTO 1+2: TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE

**INTERVENTI DI VARIANTE DENOMINATI “GAS04” E “GAS09” PER RISOLVERE LE
INTERFERENZE CON I METANODOTTI DELLA SNAM RETE GAS S.P.A.**

(CUP J11H03000180001)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE

VISTO il D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014 e s.m.i. (D.L. 133/2014) recante *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 9, con cui l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane veniva nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTO l’art. 7, comma 9-bis, del D.L. 210/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016, che ha sostituito, all’art. 1 comma 1 del richiamato D.L. 133/2014, le parole *“Ferrovie dello Stato S.p.A.”* con le parole *“Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”*, con conseguente subentro dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella carica di Commissario per la realizzazione delle opere relative all’asse ferroviario Palermo - Catania - Messina;

VISTO l’art. 1, comma 1138, della L. n. 205/2017 e s.m.i., che ha prorogato il termine di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. n. 133/2014, relativo alla durata dell’incarico del Commissario al *“31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla itinerario ferroviario Napoli-Bari e all’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”*;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (il “DL 32/2019”) e, in particolare, l’art. 4 comma 1 che ha previsto l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico



a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

VISTO il D.P.C.M. del 16 aprile 2021 - adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019 e pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo del Gabinetto del medesimo Ministero in pari data - con il quale l'Ing. Filippo Palazzo, già Dirigente di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale *“Realizzazione Asse AV/AC Palermo-Catania-Messina”*, di cui l'intervento *“Lotto 1+2: Tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione”* è parte;

VISTO l'art. 5 del DL 32/2026 pubblicato nella G.U. n. 58 del 11/03/2026, che dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL medesimo (*i.e.* 12/03/2026), il subentro dell'Amministratore Delegato di RFI, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari già nominati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima Società RFI S.p.A. indicati nell'allegato 3, tra i quali figura l' *“Asse AV/AC Palermo-Catania-Messina: 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 1+2 Fiumetorto”*;

VISTO l'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 che dispone che ai Commissari *“...spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori..” e che “l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi (...) alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i. (il “DL 77/2021”) – recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* – che ha disciplinato nell'art. 44 semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, applicabili agli interventi indicati nell'Allegato IV del medesimo DL, tra i quali figura l'intervento della *“Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina”*;

VISTO l'art. 44, comma 7 del DL 77/2021 che prevede che *“[...] Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del*



decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2”;

VISTO, l’art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021 ai sensi del quale *“Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all’articolo 48, comma 5, si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4”;*

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* che ha abrogato il previgente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con efficacia dal 1°/7/2023;

VISTA la Legge Regionale 11 aprile n. 65 (*“L.R. 65/81”*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 18 aprile 1981 n. 19, *“Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli”* e s.m.i. e in particolare gli artt. 6 (*“Conformità delle costruzioni statali e regionali alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”*) ai sensi del quale *“Compete all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono. (...)”* e 7 (*“Procedura per l’esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici”*), ai sensi del quale *“Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l’assetto territoriale, possono essere autorizzati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentiti i comuni interessati (...)”;*

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, *“T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 10 e 12;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* e s.m.i. e, in particolare, l’art. 146;

VISTO l’Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”* che individua gli *“interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”* e, in particolare, il punto A.15 che prevede la seguente causa di esclusione *“... tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna ...”*, applicabile all’intervento in esame;

VISTA la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi ex art. 44, comma 4 del DL 77/2021 convocata da RFI con la quale è stato approvato con prescrizioni il progetto definitivo (PD) del *“Lotto 1+2: Tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione”*, comprensivo dei progetti di risoluzione delle interferenze tra l’opera ferroviaria e i metanodotti interferiti della Snam Rete Gas S.p.A. (da qui SNAM);



VISTA la Determinazione Motivata n. 6/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), assunta nell'Adunanza del 19-20 dicembre 2022, *“di natura integrativa e sostitutiva rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi”*, con la quale è stato approvato, con prescrizioni, il PD del *“Lotto 1+2: Tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione”*, ai sensi dell'art. 44, comma 6 del DL 77/2021 e con gli effetti di cui all'art. 44, commi 4 e 6-bis del medesimo DL;

VISTA l'Ordinanza n. 27 del 22 dicembre 2022, con la quale il Commissario straordinario *pro tempore* ha preso atto della determinazione motivata del Comitato Speciale del CSLLPP e delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del PD *“Lotto 1+2: Tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione”*;

VISTA la nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PSC\PEC\P\2025\860 del 28/5/2025, con cui RFI ha attivato il procedimento di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 65/81 in relazione agli interventi di variante in argomento;

VISTA l'Ordinanza n. 37 del 30 giugno 2025, con la quale il Commissario *pro tempore* ha avviato, su proposta di RFI, la procedura per l'approvazione del progetto degli *“Interventi di variante denominati “GAS04” e “GAS09” per risolvere le interferenze del Lotto 1+2 della tratta ferroviaria Palermo-Catania con i metanodotti della SNAM Rete Gas S.p.A.”*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 7, del DL 77/2021 e dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 241 del 19/6/2026 della Regione Siciliana;

VISTA la Procedura Operativa Direzionale *“L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale”* allegata alla C.O. n. 415/AD del 25 marzo 2026 che definisce ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari, nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 108/2021 (DL 77/2021);

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del 15 giugno 2026, n. 3 recante *“Disposizioni Organizzative D.L. 32/2026 convertito con modificazioni dalla L. 71/2026 e D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019 e s.m.i.”*, con la quale il Commissario, tra l'altro, ha nominato Sub-Commissario dell'intervento Palermo – Catania – Messina l'Ing. Marco Marchese, Responsabile della Direzione Investimento Area Palermo e Calabria di RFI;

VISTA la nota prot. RFI.DIN.DISC\A0017\P\2026\0000828 del 23/07/2026, con la quale il Sub-Commissario ha trasmesso la relazione istruttoria di RFI per proporre al Commissario straordinario l'approvazione del progetto in epigrafe;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria RFI trasmessa dal Sub-Commissario, comprensiva dei seguenti allegati:



- *Allegato 1* - Istruttoria pubblicizzazione espropri, procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (cod. elaborato RS20 12 E 40 IS AQ.00.0 0 001 A);
- *Allegato 2* – Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo;

in particolare, che:

1.

sotto il profilo della tutela archeologica

- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PSC\PEC\P\2025\979 del 17/6/2025, RFI ha richiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo (S.BB.CC.AA-PA), per le parti d'opera oggetto di variante, l'aggiornamento del parere archeologico di competenza prot. 4461 del 3/3/2022 già reso sul più ampio progetto del “*Realizzazione Asse AV/AC Palermo-Catania-Messina. Lotto 1+2: Tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione*”;
- con nota prot. 16772 del 13/8/2025, la S.BB.AA.CC-PA ha comunicato quanto segue: “[...] *si autorizzano le varianti proposte e si estendono e ribadiscono le prescrizioni già espresse nel succitato parere prot. n° 4461 del 03/03/2022 che ad ogni modo, si ripetono, alla luce della più recente normativa [...]*”;

2.

In attuazione dell'Ordinanza n. 37/2025 del Commissario *pro tempore* richiamata nei “Visti”, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PSC\PEC\P\2025\1080 del 2/7/2025, RFI ha inviato il progetto esecutivo degli “*Interventi di variante denominati “GAS04” e “GAS09” per risolvere le interferenze del Lotto 1+2 della tratta ferroviaria Palermo-Catania con i metanodotti della SNAM Rete Gas S.p.A.*” a tutte le Amministrazioni/Enti interessati.

Nell'ambito del suddetto procedimento, si sono espressi le seguenti Amministrazioni e enti gestori di opere interferite con determinazioni acquisite dalle competenti strutture di RFI S.p.A.:

Amministrazioni Statali, Regione, Enti Locali e Consorzi

- Il **Ministero della Difesa, MO.TRA. Ufficio Protocollo**, con nota prot. M_D A0AD369 REG2025 0069500 del 3/7/2025, ha espresso il proprio parere di non competenza: “[...] *sulla base della normativa vigente e della delega ricevuta dal Vertice dell'Amministrazione della Difesa (A.D.), il referente dell'Ufficio Movimenti e Trasporti è delegato ad esprimere il parere per conto dell'A.D. solo in caso di Conferenze di Servizi indette dalle strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero dalla Società Rete Ferroviaria Italiana per il solo programma di soppressione dei passaggi a livello.*
2. *Per quanto precede, essendo stato nominato con il DPCM del 16 aprile 2021 un apposito Commissario Straordinario, si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 334 del D.Lgs.*



n. 66/2010, il parere in merito al progetto verrà emesso dal Comando Militare Esercito Sicilia, competente per territorio, al termine dell'istruttoria condotta dagli Organi tecnici delle Forze Armate e tenendo informato lo scrivente. [...]”;

- Il **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito “Sicilia”**, a conclusione dell’endoprocedimento militare ha adottato la nota prot. M_D AAD8F10 REG2025 0026316 del 22/8/2025, con cui ha comunicato *“1. In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento, esaminata la documentazione pervenuta a corredo, acquisito il parere tecnico da parte degli Organi competenti, esprimo parere di “NULLA CONTRO” alla realizzazione dell’opera indicata in oggetto, ai sensi del:*
 - R.D. n. 1775, del 11 dicembre 1933;*
 - D.Lgs. n. 66, artt. 333 – 334 del 15 marzo 2010;*
 - D.P.R. n. 90, artt. 439 – 440 – 441 e 442 del 15 marzo 2010.**2. Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, evidenzio la possibilità del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08.*
3. Rappresento, altresì, che detto rischio è eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l’esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell’interessato, apposita istanza all’Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli, correlata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all’Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D. Intermin. 82/2015 al seguente link (...);”
- La **Regione Siciliana - Giunta Regionale - Assessorato Infrastrutture Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti**, con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 241 del 19/6/2026, ha deliberato quanto segue: *“[...] per quanto esposto in preambolo, di prendere atto, ai fini del raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione delle opere da realizzarsi (...) degli interventi di variante “GAS04” e “GAS09” relativi alla risoluzione delle interferenze con i metanodotti SNAM Rete Gas S.p.A. (...) il cui iter approvativo è stato avviato con Ordinanza Commissariale 30 giugno 2025, n. 37 [...]”;*
- La **Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica**, con nota prot. 10818 dell’8/7/2025, ha comunicato *“[...] In riferimento a quanto premesso e in attuazione delle modalità prescritte dalla Circolare n. 2/2024 di questo Dipartimento, si chiede a codesta Direzione di effettuare il deposito dell’istanza di cui in oggetto e degli elaborati del progetto sopra richiamato nel portale (...) Si chiede inoltre, data la natura del pronunciamento connessa a questo Dipartimento, di inserire nel portale elaborati e relazione di stretta attinenza urbanistica”;* RFI ha prontamente provveduto a caricare la documentazione sul portale regionale online dedicato [codice procedura 4111]. Nell’ambito dell’endo-procedimento relativo agli aspetti urbanistici, il **Comune di Termini Imerese**, con nota prot. 34353 del 23/7/2025, ha richiesto *“[...] al fine di poter compiutamente esprimere i pareri di competenza entro i 30 gg. prescritti dalla ricezione della nota a riferimento, si invita la S.V. a voler integrare ulteriori e più idonei e dettagliati elaborati di progetto [...]”*. Con nota prot.



RFI-DIN.DISC.PSC\PEC\P\2025\90 del 4/9/2025, RFI ha trasmesso le integrazioni documentali prodotte dalla SNAM, in qualità di progettista, per il Comune di Termini Imerese e con l'occasione, anche per il Comune di Sciara. La documentazione progettuale, così integrata, è stata caricata anche sul portale online dedicato. Con nota prot. 14600 del 24/9/2025, il Dipartimento Urbanistica ha richiesto a RFI chiarimenti su taluni mappali interessati e contestualmente *"[...]/ Al Comune di Termini Imerese ed al Comune di Sciara di inserire sul portale SI-VVI (o in alternativa trasmetterne copia) l'Attestazione dell'eventuale conformità delle opere di cui in oggetto allo strumento urbanistico vigente nonché l'attestazione relativa ai vincoli gravanti sull'area interessata [...]"*.

Con successiva nota prot. 46207 del 9/10/2025, il Comune di Termini Imerese ha attestato la non conformità delle opere rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. Al fine di chiarire il rilievo urbanistico degli interventi in argomento, RFI ha richiesto alla SNAM di produrre della documentazione integrativa esplicativa. Per entrambi gli interventi [GAS 04 ubicato nei comuni di Termini Imerese e Sciara e GAS 09 ubicato nel Comune di Sciara], la SNAM ha prodotto la Relazione Urbanistica e gli allegati di analisi vincolistica sotto il profilo urbanistico. Gli elaborati integrativi sono stati trasmessi al Dipartimento Urbanistica e ai Comuni interessati con nota prot. RFI-DIN.DISC.PSC\PEC\P\2025\403 del 7/11/2025, evidenziando in tale sede che le varianti in questione consistono *"[...] nello spostamento del solo tubo di linea, senza prevedere la realizzazione di nuovi impianti. Il tubo di linea sarà completamente interrato (...) Le aree necessarie alla realizzazione dell'opera saranno occupate solo temporaneamente, e al termine dei lavori saranno restituite agli usi originari, senza necessità di esproprio. Una volta realizzato il tratto in variante, il mantenimento su fondo altrui della condotta necessiterà solo di una fascia di servitù pari a 8 m per lato della tubazione, per complessivi 16 m. Tale fascia lascerà inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo dei fondi interessati [...]"*.

Con nota prot. 17246 del 7/11/2025, il Dipartimento Urbanistica ha comunicato *"[...] Considerate le precisazioni sopra riportate (cfr. la relazione urbanistica della SNAM), le opere non rientrano nella fattispecie dei casi per cui è necessaria l'attivazione della procedura ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 65/1981.*

Pertanto, l'istanza presentata si ritiene inammissibile ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/2019 e con la presente si comunica l'archiviazione della stessa, fermo restando il riscontro da parte dei Comuni in indirizzo, in relazione all'art. 6 della L.R. n. 65/1981, a seguito delle superiori precisazioni trasmesse da RFI".

Il **Comune di Sciara**, con nota prot. 13336 del 28/11/2025, ha rilasciato l'attestazione di conformità delle opere ai sensi dell'art. 6 della L.R. 65/81 e s.m.i. e, con successiva nota prot. 2659 del 20/2/2026, il Dipartimento Urbanistica ha attestato la conformità delle opere nel Comune di Sciara ai sensi della normativa urbanistica regionale *"[...] in relazione alle finalità dell'intervento di cui in oggetto, si accerta la conformità urbanistica per le opere previste nel Comune di Sciara, nelle aree identificate sopra, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 65/1981, fatti salvi ogni ulteriore parere, nulla osta, concessioni e/o autorizzazioni prescritti ai fini della realizzazione delle opere"*.

Il Comune di Termini Imerese, con nota prot. 58065 del 19/12/2025, ha comunicato *"[...] si ritiene che gli interventi di variante denominati "GAS04" per risolvere le interferenze con i metanodotti SNAM Rete Gas S.P.A., possano godere del principio di*



compatibilità urbanistica con la destinazione di Verde Agricolo Irriguo ("E3") dei terreni interessati facenti capo a questo Comune [...]”. Con riferimento alla comunicazione del Comune di Termini Imerese, il Dirigente del Dipartimento Urbanistica ha richiesto al Comune di Termini Imerese di attestare la conformità delle opere; il **Comune di Termini Imerese** con nota prot. 10202 del 26/2/2026 ha dunque attestato la conformità delle opere “[...] *alla luce di quanto sopra e per quanto di competenza, si rilascia attestazione di conformità al vigente strumento urbanistico del Comune di Termini Imerese per gli interventi di variante denominati “GAS04” (per risolvere le interferenze con i metanodotti SNAM Rete Gas S.p.A.)*”.

Con nota prot. 3467 del 5/3/2026, il Dirigente Generale dell'Assessorato ha, dunque, concluso la procedura di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 65/1981 comunicando che “[...] *Avendo questo Dipartimento ottemperato alle verifiche di conformità degli atti pervenuti alle prescrizioni della normativa vigente, in relazione alle finalità dell'intervento di cui in oggetto, si accerta la conformità urbanistica per le opere previste nel Comune di Termini Imerese, nelle aree identificate sopra, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 65/1981, fatti salvi ogni ulteriore parere, nulla osta, concessioni e/o autorizzazioni prescritti ai fini della realizzazione delle opere*”;

- La **Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**, con nota prot. 5502 del 25/2/2026, ha trasmesso il proprio parere di non competenza “[...] *Avendo accertato l'esclusione di interferenze degli interventi previsti in progetto con corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale, nonché con aree perimetrate a pericolosità dal vigente PAI della Regione Siciliana e, conseguentemente, avendo ravvisato la manifesta improcedibilità sulla richiesta di espressione da parte di questa Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7, si comunica che non può darsi ulteriore corso all'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza e che lo stesso si conclude con l'archiviazione [...]*”;
- La **Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti - Servizio S.03 - Dighe**, con nota prot. 46846 del 19/11/2025, ha comunicato quanto segue: “[...] *si segnala che nelle aree interessate dai lavori, Fogli 66 e 67 del Comune di Termini Imerese e fogli 8,9 e 11 del comune di Sciara, non ricadono opere di competenza di questo dipartimento [...]*”;

Enti Gestori di Sottoservizi

- La **società TERNA S.p.A.**, con nota prot. 139903 del 21/11/2025, ha reso “[...] *Parere Favorevole sul progetto in argomento condizionato al rispetto ed alle intese suggellate secondo le premesse e stabilite con Verbale 14.10.2025 – VRI – Codice Commessa RS9Q ovvero che in fase esecutiva venga modificato l'angolo di curvatura del metanodotto GAS_06 DN 650 così come rappresentato nella planimetria che fa parte integrante e sostanziale del verbale di riunione richiamato*”. Come riportato nel quadro sinottico recante l'esame dei pareri pervenuti nell'iter autorizzativo, le opere cui la società TERNA si riferisce, non sono oggetto della presente procedura;



- La **società ENI S.p.A.**, con PEC del 10/11/2025, ha comunicato “[...] nei punti da Voi indicati, non sono presenti impianti di nostra proprietà. Pertanto, per quanto di nostra competenza, rilasciamo nulla osta per non interferenza...”;
- La **società ENIMED - Eni Mediterranea idrocarburi S.p.A.**, con nota prot. DECOM Prot. Nr 81 del 20/1/2026, ha rappresentato quanto segue “[...] per richiedere la verifica di eventuali interferenze con impianti della nostra Società bisogna rivolgersi all'URIG - Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, al seguente indirizzo (...). Sarà cura dell'URIG provvedere a contattare la nostra Società per acquisire la documentazione necessaria e attivare le verifiche relative a possibili interferenze, incluse le planimetrie di riferimento”. Si rappresenta che l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è stato correttamente invitato ad esprimersi nell'ambito del procedimento avviato con Ordinanza n. 37/2025, non rilasciando le determinazioni di competenza;
- La **società 2i Rete Gas S.p.A.**, con PEC del 2/7/2025, ha comunicato “[...] la presente comunicazione è stata presa in carico. La informiamo però, che, a decorrenza dal 1° luglio 2025, per effetto della fusione per incorporazione di 2i Rete Gas S.p.A. in Italgas efficace in pari data, questa casella PEC è in fase di dismissione. [...]”;
- La **società Italgas S.p.A.**, con PEC del 23/7/2025, ha comunicato che “[...] nelle zone interessate dai lavori in oggetto, non sono presenti impianti di competenza della scrivente società [...]”;
- La **società Siciliacque S.p.A.**, con nota prot. 001-0006724-GEN/2025 del 7/7/2025, ha comunicato “[...] che la variante non interferisce con i sistemi idrici gestiti da Siciliacque”;
- La **società FiberCop S.p.A.**, con nota prot. 49952 dell'11/7/2025, ha comunicato che “[...] nell'area di progetto denominata SNAM GAS 04 e 09, non risultano presenti infrastrutture di telecomunicazione interrato attive di proprietà FiberCop che potrebbero interferire con l'intervento previsto. A tal fine, si trasmette in allegato il file “PISTA R2”, contenente la planimetria delle infrastrutture esistenti di FiberCop [...]”. Come riportato nel quadro sinottico recante l'esame dei pareri pervenuti nell'iter autorizzativo, procedendo con la sovrapposizione dell'interferenza GAS 04 e il file georiferito fornito da FiberCop stessa, è stata rilevata un'interferenza tra le opere. Si specifica che detta interferenza, ricadendo in un tratto in cui la tubazione sarà posata con trivellazione, si configura come sola interferenza planimetrica e non fisica. Sarà in ogni caso gestita con opportuno coordinamento tecnico tra le parti;
- La **società Infratel S.p.A.**, con nota prot. 58470 del 11/11/2025, ha comunicato che “[...] dalle verifiche preliminari condotte, nelle zone di vostro intervento non sono presenti cavidotti in gestione Infratel Italia [...]”;



- La **società WindTre S.p.A.**, con PEC del 21/11/2025, ha comunicato che *“Nelle aree di lavoro oggetto delle minime varianti planimetriche, espressamente indicate nelle Corografie allegate alla citata nota pec, non sono presenti infrastrutture di nostra competenza”*;
- La **società Fastweb S.p.A.**, con PEC dell'8/7/2025, ha comunicato che *“[...] dall'analisi delle tavole planimetriche non si evince nessuna interferenza con infrastrutture e /o cavi di proprietà Fastweb nell'area oggetto di intervento [...]”*.

2.1

I pareri formulati da ciascun soggetto sono riepilogati nel *“Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame/controdeduzioni di tutte le prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo”* – Allegato 2 alla Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI S.p.A., nel quale sono riportate sia le osservazioni sia le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto.

2.2

Per quanto riguarda gli enti interferiti, nella relazione istruttoria di RFI si dà atto che i pareri pervenuti da parte degli enti gestori dei sottoservizi non evidenziano interferenze con i progetti in variante dei 2 metanodotti, eccetto quanto già riportato con riferimento alla rete della società FiberCop S.p.A. (di cui *supra*)

2.3

Le seguenti Amministrazioni/Enti, competenti ad esprimersi sul progetto in argomento, ancorché regolarmente interessati, non si sono pronunciati nell'ambito del procedimento di cui all'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 avviato con la sopra richiamata Ordinanza n. 37/2025:

- Regione Siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- Città Metropolitana di Palermo - Sindaco Metropolitano;
- Città Metropolitana di Palermo - Direzione Viabilità
- ENEL S.p.A.;
- E-distribuzione S.p.A.;
- Enel Green Power S.p.A.;
- Consorzio di Bonifica 2 Palermo;
- Consorzio Bonifica Sicilia Occidentale;
- SGI – Società Gasdotti Italia;
- Azienda Municipalizzata Acquedotti Palermo;
- Open Fiber S.p.A.;
- Vodafone Italia S.p.A.;



- Ultramet S.r.l.;

I pareri/atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni ed Enti sopra indicati si intendono, dunque, acquisiti con esito positivo, secondo quanto riportato all'art. 2 dell'Ordinanza n. 37 del Commissario straordinario *pro tempore*.

3

- il progetto in epigrafe è corredato dal piano degli espropri/asservimenti;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., RFI S.p.A. ha comunicato ai soggetti pubblici o privati interessati, l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento sulle aree interessate dalle opere nonché quello volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del medesimo DPR. In ragione del numero di interessati inferiore a 50, le comunicazioni di legge nei confronti dei medesimi sono state effettuate in modalità individuale attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno. A tale fine Italferr S.p.A. (oggi FS Engineering S.p.A.), con raccomandata A/R nota prot. DEO.DIC.PES.0213111.25.U del 7 luglio 2025, ha informato i privati interessati che per 30 giorni erano depositati per consultazione gli elaborati di progetto presso la sede di Palermo della medesima società, in Via D. Cimarosa, 10. In considerazione dell'accertamento di ditte irreperibili e/o decedute, si è proceduto, ai sensi dell'art. 16 comma 8 del DPR 327/2001, con un avviso in data 10 settembre 2025 pubblicato su quotidiani a tiratura nazionale e locale: *"il Corriere della Sera"* e *"Quotidiano di Sicilia"* con cui si è dato atto della possibilità di visionare il progetto per 20 giorni presso la medesima sede di Italferr S.p.A. (oggi FS Engineering S.p.A.) Il medesimo avviso è stato contestualmente pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati nonché, al fine di dare massima diffusione dell'avvio del procedimento, nella sezione dedicata sul sito Web della società. Nell'ambito di tale procedura non sono pervenute osservazioni, come riportato nella relazione sulla pubblicizzazione di FS Engineering, cod. RS20 12 E 40 IS AQ.00.0 0 001 A.

Tanto premesso, il Commissario Straordinario, su proposta del sub-Commissario dell'intervento in argomento,

DISPONE

1. ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 7, del DL 77/2021 e dell'art. 4, commi 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., e per gli effetti dell'art. 53-*bis*, comma 1-*bis* del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni, nella L. 108/2021 e s.m.i., è approvato il progetto degli *"Interventi di varianti denominati "GAS04" e "GAS09" per risolvere le interferenze del Lotto 1+2 della tratta ferroviaria Palermo-Catania con i metanodotti della SNAM Rete Gas S.p.A."*;
2. l'approvazione di cui al punto 1: (i) determina il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera,



come richiamata nella DGR della Regione Siciliana n. 241 del 19/6/2026; (ii) comporta l'assoggettamento delle aree interessate dalle opere del progetto esecutivo di variante a vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e determina la dichiarazione di pubblica utilità delle stesse ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; (iii) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; (iv) comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, come sopra riportati e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori;

3. le prescrizioni ritenute accoglibili, cui è subordinata l'approvazione del progetto delle opere di cui al precedente punto 1, sono quelle riportate nell'Allegato 1 "*Prescrizioni e raccomandazioni*", che forma parte integrante della presente Ordinanza;
4. RFI S.p.A. provvederà ad assicurare, per conto del Commissario, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1;
5. la presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti, in accordo a quanto espresso dalla stessa Corte con nota n. 19102 del 19 maggio 2015 circa l'insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;
6. RFI S.p.A. è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alle Amministrazioni e agli Enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto avviato con Ordinanza n. 37 del 30 giugno 2025.

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Osserva Canteri*" e di FS Italiane dedicate all'opera in gestione commissariale.

Aldo Isi